



COMUNE DI SIENA

SERVIZI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

**REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE NORME E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016,
N. 50**

Schema siglato dalla Delegazione trattante in data 22/11/2018

Allegato n. 1 facente parte integrante e sostanziale
della deliberazione della Giunta Comunale n. ~~454~~ del 13/12 2018

SOMMARIO

Art. 1 - Obiettivi e finalità

TITOLO I – Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche.

Capo I – Criteri per la Costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche – Ambito LAVORI

Art. 2 – Quantificazione e campo di applicazione del fondo incentivante

Art. 3 – Graduazione del fondo incentivante

Art. 4 – Modalità di destinazione del Fondo – Fondo per l'innovazione

Art.5 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 6 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 7 – Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche – Ambito lavori

Capo II– Criteri per la Costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche – AMBITO SERVIZI E FORNITURE

Art. 8 - Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate.

Art. 9 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 10 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 11 - Modalità di destinazione del Fondo per l'innovazione

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art.13 - Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche – Ambito servizi e forniture

TITOLO II – Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche. AMBITO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 14 – Individuazione del gruppo di lavoro

Art. 15. – Esclusioni dalla ripartizione dell'incentivo

TITOLO III – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione. AMBITO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 16 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.

TITOLO IV– Modalità di liquidazione e rendicontazione dell'incentivo

Art. 17 – Coincidenza delle funzioni

Art. 18 – Accertamento delle attività svolte

Art. 19 – Liquidazione dell'incentivo

TITOLO V – Formazione e proprietà degli elaborati

Art. 20 – Formazione professionale e strumentazione

Art. 21 – Approvazione e proprietà degli elaborati

TITOLO VI– Disposizioni transitorie e finali

Art. 22 – Disciplina transitoria

Art. 23 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici (indicato successivamente come "Codice") - e si applica per le funzioni tecniche di cui al successivo comma 3, svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Siena, nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione degli incentivi di cui al precedente comma 1 distinguendo due "ambiti": "*ambito lavori*" e "*ambito servizi e forniture*".
3. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del "Codice", gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche per l'ambito LAVORI inerenti le seguenti attività:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica/valutazione preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - attività di esecuzione dei contratti pubblici ;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
 - direzione dell'esecuzione
 - collaudo ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità
 - collaboratore tecnico-giuridico-amministrativo-contabilee per l'ambito SERVIZI E FORNITURE inerenti le seguenti attività
 - attività di programmazione della spesa per acquisto di servizi e forniture;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - attività di esecuzione dei contratti pubblici ;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - direzione dell'esecuzione
 - verifica della conformità/certificato regolare esecuzione
 - collaboratore tecnico-giuridico-amministrativo-contabilee secondo i dettagli delle tabelle riportate ai successivi articoli 6 e 12.
- 4- L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne dell'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento

TITOLO I

Criteria per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche

CAPO I - Criteria per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche – AMBITO LAVORI

ART.2 - QUANTIFICAZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

- 1) Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del "Codice" in "ambito lavori", svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, IVA esclusa,

L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito fra i dipendenti di cui all'art. 6 secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento.

2) Possono essere incentivate le prestazioni relative a lavori ed opere i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 3 e dall'art. 216 – comma 4 , del “Codice”.

3) Possono inoltre essere incentivate le attività riferibili alle modalità di esecuzione delle “Concessioni” di cui all'art. 164-2' comma del “Codice” e degli interventi condotti in regime di “Partenariato Pubblico Privato” di cui all'art. 179 – 2' comma del “Codice”

4) Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione degli interventi nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

5) Nel caso lavori ed opere che vengono acquisite attraverso le Centrali di Committenza, al personale dipendente di tali centrali e su specifica richiesta dello stesso sarà destinata una quota parte pari al 25% dell'incentivo previsto al successivo art. 9.

6) La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del “Codice”.

7) La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale

8) Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai “lavori”.

ART. 3 – GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. L'entità del fondo di cui all'art. 2 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate con riferimento alle opere e lavori pubblici:

a) per opere e lavori fino ad euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;

b) per opere e lavori di importo compreso tra euro 1.000.001 ed euro 5.548.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;

c) per opere e lavori puntuali di importo compreso tra euro 5.548.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;

d) per opere e lavori puntuali di importo compreso tra euro 10.000.001 ed euro 25.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;

e) per opere e lavori puntuali di importo superiore a euro 25.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,0%.

f) per le attività riferibili al precedente art. 2 – 3' comma, la percentuale di incentivo di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) è ridotto del 50%;

g) nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o in diminuzione o per interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

ART. 4 – MODALITA' DI DESTINAZIONE DEL FONDO . FONDO PER L'INNOVAZIONE.

1) Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici

di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Il dirigente, in riferimento a ciascun lavoro, provvederà a destinare la percentuale del fondo per l'innovazione.

ART.5 - MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1) L'incentivo per funzioni tecniche relativo ad opere e lavori, corrispondente alle percentuali, di cui al precedente articolo 3, applicate agli importi delle opere e lavori posti a base di appalto, IVA esclusa, sarà quantificato in fase di programmazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali e assistenziali ed il contributo fiscale IRAP a carico dell'Ente ed andrà a confluire nel fondo oggetto del presente regolamento.

ART. 6 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella "A" allegata e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

ART.7 - ATTI ESCLUSI DALL'INCENTIVAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE

1) Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del "Codice", gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche,

2) Non incrementano altresì il fondo e sono comunque esclusi dalla corresponsione degli incentivi gli importi relativi a lavori ed opere come di seguito riportati:

a) acquisiti in assenza di procedura comparativa;

b) acquisiti in assenza degli atti di programmazione di cui all'art. 2 – comma 4 e dell'art. 5 – comma 1;

c) appalti di lavori di importo superiore ad 1 milione di Euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile di cui all'Allegato 1 del "Codice" o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche (Rif. Art. 1 comma 3, Art.1 comma 2 lett. a) del "Decreto")

d) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del "Decreto" sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a) del Comma 2 dell'art. 1 del "Decreto";

e) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice (Rif. Art. 1 comma 3, Art.1 comma 2 lett. d) del "Decreto")

f) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione (Rif. Art. 1 comma 3, Art.1 comma 2 lett. e) del "Decreto")

g) lavori ed interventi realizzati da società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non siano organismi di diritto pubblico e che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazioni di lavori ed opere, ovvero la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza e agli enti aggiudicatari che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera e), numero 1) del "Decreto" qualora debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo 1

CAPO II - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche – AMBITO SERVIZI E FORNITURE

ART.8 - QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ INCENTIVATE

- 1) Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'art. 113 del "Codice" viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito fra i dipendenti di cui all'art. 12 secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento.
- 2) Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del "Codice" e sue s.m.i.
- 3) Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.
- 4) Nel caso di servizi e forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di Committenza, al personale dipendente di tali centrali e su specifica richiesta dello stesso sarà destinata una quota parte pari al 25% dell'incentivo previsto al successivo art. 9.
- 5) La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del "Codice".
- 6) La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale

ART.9 - GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

- 1) L'entità del fondo di cui all'art. 8 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate con riferimento ai servizi e forniture:
 - a) per servizi e forniture fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b) oltre euro 500.000:
 - per la parte fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - per la parte oltre euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,5%;
 - c) negli appalti relativi a servizi e forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3/2017, par. 10.2
 - d) nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o in diminuzione o per interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

ART.10- MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

- 1) L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui al precedente articolo 8 , applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, IVA esclusa, dovrà essere quantificato in fase di programmazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali e assistenziali ed il contributo fiscale IRAP a carico dell'Ente ed andrà a confluire nel fondo oggetto del presente regolamento.

ART. 11 – MODALITA' DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE.

1) il 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico.

2) Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART.12 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella allegata Tab. "B" e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida n. 3/2017 approvate da ANAC.

ART.13 - ATTI ESCLUSI DALL'INCENTIVAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE -AMBITO SERVIZI E FORNITURE

1) L'incentivo per funzioni tecniche si applica agli appalti di forniture e servizi per i quali è nominato un direttore dell'esecuzione.

2) Non incrementano il fondo e sono comunque esclusi dalla corresponsione degli incentivi gli importi delle forniture e dei servizi come di seguito riportati:

a) acquisiti in assenza di procedura comparativa ovvero con procedure di somma urgenza

b) acquisiti con affidamento diretto.

c) acquisiti in assenza degli atti di programmazione di cui all'art. 8 – comma 3 e dell'art. 10 - comma 1;

d) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del "Decreto" sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a) del Comma 2 dell'art. 1 del "Decreto";

TITOLO II

Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche. AMBITO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART.14 - SOGGETTI BENEFICIARI. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

1) I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti:

a) dal responsabile del procedimento, dal direttore dell'esecuzione, dal direttore dei lavori, dal collaudatore, dal verificatore dell'esecuzione e dagli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi e forniture

b) dai collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto a) . Per collaboratori si intendono coloro che tecnici, giuridici, contabili o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o

tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

In tale contesto il Dirigente verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 31 – 12' comma del "Decreto"

2) La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al punto precedente.

Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura, ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi degli articoli 3 e 9;
- c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere anche tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 16;
- d) il nominativo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) il ruolo di ogni componente il gruppo di lavoro secondo le categorie e le aliquote da destinare agli stessi così come previste dalle tabelle di cui agli articoli 6 e 12.
- f) I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente a più appalti.
- g) per le attività relative a lavori affidati per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e per servizi manutentivi ed appalti di forniture di servizi per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e per servizi manutentivi, il provvedimento di formazione del gruppo di lavoro dovrà espressamente indicare che conformemente al successivo art. 19, e fino ad eventuale e successiva modifica regolamentare, non si potrà procedere alla liquidazione dell'incentivo.
- h) il Dirigente, ai sensi dell'art. 31 – 9' comma del "Decreto" ed allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento, può prevedere una struttura a supporto del RUP attribuendo ai componenti individuati, aliquote della percentuale complessiva prevista per il RUP stesso nella tabelle "A" e "B".

3) Nella scelta si deve tener conto:

- a) delle necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) delle competenze, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano

4) Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento del dirigente di cui ai punti precedenti.

5) Nel provvedimento di formazione del gruppo di lavoro devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previste da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante anche tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 16.

6) I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del "Codice" e dalle relative norme regolamentari vigenti.

7) Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni

8) Le varianti conformi all'art. 106 – 1° comma del "Codice", contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. In tal caso il Dirigente provvede a modificare il provvedimento già adottato ai sensi del precedente comma 1).

9) Non concorrono ad aumentare il fondo quelle varianti che si sono potute rendere necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del "Codice".

ART.15 - ESCLUSIONI DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1) Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del "Decreto" è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2) Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% delle aliquote rispettivamente previste all'art. 6 per i lavori e all'art. 12 per i servizi e le forniture.

TITOLO III

Criteria di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione . AMBITO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART.16 - CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1) Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del "Codice", nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto per tutti i componenti del gruppo in misura proporzionale agli incrementi dei costi stessi.

2) Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di formazione del gruppo di lavoro l'incentivo spettante è ridotto per tutti i componenti in misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

3) La somma che residua rispetto a quelle inizialmente prevista in applicazione dei due precedenti commi, costituisce economia e verrà trattata ai sensi dell'art. 19-4° comma.

4) Ai fini dell'applicazione del comma 2, non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni degli accadimenti elencati all'art. 106 comma 1 del Codice degli appalti.

5)

ART. 17 – COINCIDENZA DELLE FUNZIONI

1) Per i casi in cui sullo stesso soggetto e nonostante quanto previsto dall'art. 14 – 3 comma lett. c), vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali così come previste nelle tabelle di cui ai precedenti artt. 6 e 12.

TITOLO IV MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DELL'INCENTIVO

ART.18 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

1) Completate le fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2) Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3) Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione del compenso secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

CAPO I – Modalità di liquidazione dell'incentivo

ART.19 - FASI DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.

1) Il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, con specifico provvedimento, comprova preliminarmente, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dell'incentivo. E fatto divieto, fino ad eventuale e specifica modifica regolamentare, di assumere il provvedimento di liquidazione per le attività relative a lavori affidati per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e per servizi manutentivi ed appalti di forniture di servizi per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e per servizi manutentivi.

2) Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento:

- il Dirigente competente, di norma entro 60 giorni, dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- Il Dirigente assume la determinazione di liquidazione

Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

- Il Dirigente, di norma entro 60 giorni, assume la determinazione di liquidazione.

Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

- Il Dirigente assume la determinazione di liquidazione tenendo conto del divieto di cui al 1° comma

3) La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al Servizio Personale con l'attestazione:

- che le opere e lavori realizzati, i servizi e forniture acquisiti comprensivi degli importi relativi al fondo per l'incentivazione sono stati regolarmente programmati dall'amministrazione citando gli estremi degli atti di riferimento ed i corrispondenti importi;

- che l'importo di cui agli artt. 4 o 10 è stato rispettivamente previsto e destinato secondo le previsioni di cui al presente regolamento;

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura;

- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicati le somme da corrispondere per ogni annualità

- che risulta totalmente rispettato il presente regolamento.

- il Servizio Personale, a seguito della verifica del rispetto delle procedure sopra evidenziate, provvede al pagamento degli incentivi agli aventi diritto entro 60 giorni dal ricevimento del suddetto provvedimento. Nel caso vengano evidenziate carenze rispetto ai precedenti punti, lo restituisce al dirigente competente per le necessarie integrazioni. In tal caso il termine decorre dal successivo inoltrato.

4) Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del "Codice", le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta Comunale.

5) L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale,

l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività ove presenti, da calcolarsi anche tenendo conto di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni appaltanti e comunque depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del "Codice") e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni

6) Qualora gli incentivi per dipendente calcolati sulla base del presente regolamento eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economia per l'amministrazione

TITOLO V

Formazione e proprietà degli elaborati

Art. 20 – Formazione professionale e strumentazione

1) Per i dipendenti di cui all'art. 14 il Comune:

- a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche ecc,
- b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo

2) Ai fini di quanto previsto al comma 1), i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare

Art. 21 – Approvazione e proprietà degli elaborati

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune, il quale potrà farvi apportare tutte le modifiche e varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Gli stessi potranno essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 22 – DISCIPLINA TRANSITORIA

Entro sei mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e ad eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.

In caso di modifiche normative o di rilascio di pareri vincolanti da parte di Organi Costituzionali relativi alle norme sottostanti al presente regolamento, l'amministrazione provvederà a prenderne atto entro 60 giorni presentando lo schema emendato per la prevista concertazione.

ARTICOLO 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie. Il presente regolamento entra in vigore a termini dell'art.6 dello Statuto del Comune di Siena.

Allegati:

- Tabella "A" - Incentivi per lavori e opere
- Tabella "B" - Incentivi per servizi e forniture

Tabella "A" -

Incentivi per lavori e opere		Attività specifica		quota	Personale coinvolto		Ripartizione
Fasi del procedimento	quota	Codice	Attività specifica	quota	Personale coinvolto		Ripartizione
Programmazione degli interventi (Art. 21 del "Codice")	3,5%	L1	Relazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	1,5%	a) Servizio della programmazione		1%
		L2	Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	2%	b) Collaboratori tecnici		0,50%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del "Codice")	17%	L3	Attività di verifica dei progetti	11%	a) Responsabile del procedimento		4%
					b) Verificatore della progettazione		5%
		L4	Validazione dei progetti	6%	c) Collaboratori tecnici		1%
					d) Collaboratori amministrativi giuridici		1%
Fase di affidamento	11,5%	L5	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato ecc.)	11,5%	a) Responsabile del procedimento		4%
					b) Collaboratori tecnici		3%
					c) servizio gare e appalti		4%
					d) servizio finanziario		0,5%
Fase di esecuzione	68%	L6	Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	18%	a) Responsabile del procedimento		14%
					b) Collaboratori tecnici		2%
					c) Collaboratori amministrativi giuridici		2%
		L7	Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	50%	a) Direzione dei lavori ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		32%
					b) Collaudatore/certificatore regolare esecuzione		5%
					c) Direttori operativi, ispettori di cantiere e assistenti tecnici		10%
					d) Servizio finanziario		1%
TOTALI	100%			100%	e) Collaboratori amministrativi -giuridici		2%

Tabella "B"

Fasi del procedimento		Incentivi per servizi e forniture			Personale coinvolto		Ripartizione
Art. del "Codice"	interventi	quota	Codice	Attività specifica	quota		
Programmazione degli interventi (Art. 21 del "Codice")	5%	S1	Relazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	5%	a) Servizio della programmazione	2%	
					b) Responsabile del procedimento o altro soggetto f.f. ex art. 31-c3	1%	
					c) collaboratori amministrativi-giuridici	0,5%	
					d) collaboratori tecnici	0,5%	
					e) servizio finanziario	1%	
Fase di affidamento	32%	S2	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato MEPA ecc.)	32%	a) Responsabile del procedimento	10%	
					b) Collaboratori amministrativi-giuridici	5%	
					c) collaboratori tecnici	5%	
					d) servizio gare e appalti	11%	
					e) servizio finanziario	1%	
Fase di esecuzione	63%	S3	Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	22%	a) Responsabile del procedimento	18%	
					b) Collaboratori amministrativi-giuridici	2%	
					c) Collaboratori tecnici	2%	
					a) Direttore dell'esecuzione	25%	
					b) Collaboratori amministrativi-giuridici	4%	
TOTALI	100%	S4	Direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	41%	c) Collaboratori tecnici	4%	
					c) Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione	6%	
					c) servizio finanziario	2%	
		100%			100%		